



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181

FAX 095/667181

ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO E SUAP

COMUNE DI RADDUSA Città Metropolitana di Catania	
PROTOCOLLO GENERALE	
N.ro	3922
Data	30-03-2023
	E U I

ORDINANZA N° 7 DEL 30/03/2023

IL SINDACO

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO E PRESCRIZIONI ANNO 2023.

Ravvisata la necessità di provvedere, durante la stagione estiva, con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate e nei depositi di materiali infiammabili in dipendenza di accensioni od esplosioni;

Atteso che la presenza di sterpi, stoppie, arbusti, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati, ricadenti sul territorio comunale, può costituire causa di gravi pericoli di incendio e che, dunque, è necessario prevenire tali eventi di pericolo anche per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 17 bis, 57 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773 e ss.mm.ed ii.;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale;

Vista la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, in materia di incendi boschivi;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, cd "Codice dell'Ambiente";

Visto il D. Lgs. n. 205 del 2010.

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 concernente *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n° 144 del 24/06/2014.

Vista la L.R. n.16 del 6 aprile 1996, come modificata ed integrata dalla L. R. n.14 del 14 aprile 2006;

Vista la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art. 108 del D. lgs. n. 112/98";

Viste la direttiva della Prefettura di Catania del 08.06.2011, finalizzate alla predisposizione degli strumenti operativi necessari per fronteggiare il rischio incendi;

Vista la nota del 13.05.2011, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Corpo Forestale della Regione Siciliana.

ORDINA

Entro il 01.06.2023 quanto segue:

- 1) Tutti i proprietari, conduttori e coloro che, a qualsiasi titolo, godono di terreni all'interno del centro abitato, o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da cespugli, stoppie, erbe secche, rovi, residui di coltivazioni ed altre lavorazioni nonché da ogni altra materia combustibile.
- 2) Tutti i proprietari, conduttori e coloro che, a qualsiasi titolo, godono di fondi, ricadenti nel territorio comunale ma all'esterno del centro abitato, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni mantenendoli sgombri da cespugli, stoppie, rovi, erbe secche, residui di coltivazioni ed altre lavorazioni, o di realizzare all'interno del

proprio lotto una fascia priva di qualunque materiale combustibile, fino a metri 20 di larghezza prospiciente la viabilità, i lotti confinanti ed adiacenti le reti viarie di trasporto, al fine di evitare la propagazione di incendi.

Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali dove sono incorso lavori di bitumazione.

A decorrere dal 01 giugno al 30 settembre 2023 quanto segue:

3) – E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boschive cespugliose, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boschive, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, soprattutto nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc.;
- effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;

4) Ai sensi dell'art.14, comma 8, del D. Lgs. n.91 del 24.06.2014, che ha modificato l'art.256 bis del D. Lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente", è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da stalli, potature o ripuliture.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.

Dette attività devono essere effettuate in aree libere dalla presenza di qualsiasi tipo di vegetazione e dalle strutture ed infrastrutture presenti **solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 purché, la zona circostante, sia stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui.**

In ogni caso nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Sicilia, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

5) E' consentito l'uso di macchine operatrici per le lavorazioni agricole, a condizione che vengano osservate le seguenti norme:

- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, nelle quali è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- il rifornimento delle macchine deve essere fatto a motore spento;
- sulle macchine operatrici devono essere collocati idonei estintori.

6) Ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle prescrizioni di cui agli art. 1,2,3,4,5, della presente ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (cd T.U.E.L.).

7) Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente Ordinanza sindacale saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 52,00(Euro Cinquantadue/00) ad € 258,00(Euro Duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma III, della Legge Regionale n.16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone, beni mobili ed immobili;

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

8) Chiunque avvisti un incendio è obbligato a dare immediata comunicazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie, ai seguenti numeri:

-
- Numero unico di emergenza – 112

- Corpo Forestale della Regione Siciliana --- 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco --- 115
- Comando dei Carabinieri 112
- Comando Polizia Municipale ---- 095662844
- Protezione Civile – SORIS --- 800404040

In capo ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nei limiti del possibile e con ogni dovuta cautela, affinché si agevoli l'operato del personale impegnato nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio nelle campagne e nei boschi.

DISPONE

La presente Ordinanza sia resa nota mediante

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale, e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- Che gli Uffici Comunali preposti TRASMETTANO copia della presente Ordinanza:
- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Prefetto di Catania;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio per la Sicilia Orientale
- Alla Città Metropolitana di Catania

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
(Dott. Emilio Cosentino)